



Regione Lombardia

DECRETO N. 94

Del 07/08/2018

Identificativo Atto n. 390

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CODICE ERR 190805 PER EVITARE L'INTERRUZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DEPURAZIONE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il d.lgs 27 gennaio 1992, n. 9 " Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

VISTO il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014 aggiornato con d.g.r. n° 7860 del 12/02/2018;

VISTO in particolare l'art. 191 del d.lgs 152/06 che prevede: *"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le*



Regione Lombardia

ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea";

VISTO in particolare l'art 117 del d.lgs 112/98 che prevede: *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

ATTESO che con sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia è stata annullata la d.g.r. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura: a) un valore-limite pari a "mg/kg ss <10.000" per il parametro "Idrocarburi (C10-C40)"; b) un valore-limite pari "mg/kg Σ <50" per i parametri "Nonilfenolo", "Nonilfenolo monoetossilato", "Nonilfenolo dietossilato";

CONSIDERATO che la sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia relativamente ai limiti da applicare allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi (C10-C40) e fenoli, rimanda alle disposizioni del d.lgs. 152/06, richiamando esplicitamente i limiti previsti dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta;

DATO ATTO che contro tale sentenza sarà presentato ricorso al Consiglio di Stato con contestuale istanza di sospensione degli effetti della medesima sentenza;

VISTA la d.g.r. n. 2031 del 1 luglio 2014 con la quale Regione Lombardia ha dato disposizioni in ordine all'attività di trattamento ed utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali a beneficio dell'agricoltura;

ATTESO che è in corso l'iter per l'approvazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto *"Regolamento recante modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"* che inoverà la disciplina dello spandimento dei fanghi, inserendo limiti specifici per parametri ad oggi non normati quali gli idrocarburi (C10-C40), che ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2018;

CONSIDERATO che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati da un contenuto di idrocarburi (C10-C40) generalmente superiore ai limiti individuati dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta del d.lgs. 152/06 e pertanto, in seguito alla sentenza del TAR Lombardia, gli impianti di trattamento dei fanghi hanno interrotto il riutilizzo fanghi in agricoltura e ne hanno altresì sospeso il ritiro, in particolare dagli impianti di depurazione delle acque reflue;

VISTE le comunicazioni inviate dai gestori degli impianti di depurazione acque reflue nelle quali viene segnalata l'impossibilità di conferire i fanghi prodotti nel ciclo di depurazione agli impianti di trattamento, che ne costituiscono il principale destino, con la conseguente grave ripercussione sulla qualità delle acque



Regione Lombardia

scaricate;

VISTA la nota di Utilitalia, prot 1138/2018/DG del 24 luglio 2018 inviata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale Utilitalia ha evidenziato lo stato di emergenza connesso alla gestione dei fanghi di depurazione venutosi a creare a seguito delle sentenza del TAR n. 1782/2018;

DATO ATTO che in data 24 luglio 2018 è stato convocato da Regione Lombardia un incontro con i principali gestori degli impianti di depurazione operanti sul territorio e con i gestori degli impianti di trattamento fanghi che hanno rappresentato la situazione di emergenza, per i possibili rischi di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica, connessi all'impossibilità da parte dei gestori degli impianti di depurazione di conferire i propri fanghi presso gli impianti di trattamento;

DATO ATTO che in data 31 luglio 2018 è stato convocato da Regione Lombardia un incontro con i gestori degli impianti di incenerimento definiti "impianti di piano" dalla d.g.r. 1990/2014, che hanno dichiarato la loro disponibilità a ritirare e trattare i fanghi, facendo comunque presente che, stante l'alto contenuto di umidità dei fanghi, sussistono limiti tecnici e di processo e segnalando, altresì, che durante il mese di agosto sono già programmati fermi impianto di alcune linee per manutenzione. L'avvio ad incenerimento non può quindi risolvere la situazione di emergenza venutasi a creare;

CONSIDERATO che la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e la mancanza di modalità di gestione e destini per i fanghi prodotti dai depuratori potrebbe comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente prevedendo, per un periodo di 3 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento che:

a) le aree di messa in riserva degli impianti di trattamento fanghi possano essere gestite in deroga alla prescrizione individuata al punto 4.2.2 del paragrafo 4 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2031/2014 e riportata nei singoli atti amministrativi che prevede che i fanghi messi in riserva debbano essere avviati alle operazioni di recupero mediante applicazione al terreno entro 12 mesi dall'ingresso all'impianto;

b) presso gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805 sia consentito:

- stoccare il codice EER 190805 anche con operazione D15 nelle aree o serbatoi di stoccaggio autorizzati con operazione R13;
- utilizzare i serbatoi dedicati al trattamento (R12) per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15);

c) gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805, con la possibilità di dedicare alla messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, qualora sia tecnicamente possibile, possano superare le soglie individuate dai provvedimenti autorizzativi dei quantitativi di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) limitatamente ai rifiuti individuati dal



Regione Lombardia

codice EER 190805 prodotti da depuratori delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia;

d) gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10 (diversi da quelli di cui al punto e), R3, R10, R11, R12, R13 debbano ritirare il codice EER 190805 se prodotto in una unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia prioritariamente rispetto a quelli provenienti da fuori Regione;

e) gli impianti di incenerimento definiti “impianti di piano” dalla d.g.r. 1990/2014, fermo restando l’assoluta priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti in Regione Lombardia, siano tenuti a trattare prioritariamente i rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti in Regione Lombardia, fatta salva la verifica tecnica della loro possibilità di trattamento e nel limite delle capacità impiantistiche dell’impianto, anche in deroga alle priorità di trattamento individuate dall’art. 35 comma 6, del D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 164/2014, dall’art. 19 delle NTA del P.R.G.R. e da quelle individuate dai singoli provvedimenti autorizzativi;

f) gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2), sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica;

g) gli impianti autorizzati all’operazione R13 del codice ERR 190805 che si sono avvalsi della facoltà prevista dalla d.g.r. n. 19461/04 di riduzione delle garanzie finanziarie di fronte all’obbligo di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, possano derogare da tale termine, senza dovere modificare le garanzie finanziarie;

al fine di consentire che:

- le capacità di stoccaggio possano essere sfruttate al massimo delle capacità tecniche impiantistiche anche con l’eventuale superamento dei quantitativi autorizzati;
- presso gli impianti di trattamento possano essere stoccati fanghi, già messi in riserva o conferiti a seguito del presente atto, senza subordinarne il destino in agricoltura e con deroga dei limiti temporali;
- la capacità di stoccaggio e trattamento per i fanghi da depurazione negli impianti ubicati in Regione Lombardia sia utilizzata prioritariamente per i rifiuti prodotti in Lombardia, per evitare il blocco dell’intero sistema di depurazione delle acque reflue;

RITENUTO necessario che gli impianti appartenenti alle tipologie sopra individuate che ai sensi della presente ordinanza opereranno in deroga ai contenuti dei provvedimenti normativi ed autorizzativi:

- siano tenuti a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica in tutte le fasi di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- se rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) ed c) di cui al paragrafo precedente e se intendono avvalersi delle deroghe ivi indicate, siano tenuti a darne comunicazione via pec a Regione Lombardia utilizzando l’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e oggetto “Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue”, mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed



Regione Lombardia

il Comune di ubicazione dell'impianto;

- che la comunicazione di cui al punto precedente sia condizione necessaria per avvalersi delle forme di gestione di rifiuti in deroga previste;

VISTO il parere di ARPA pervenuto con nota prot. T1 2018. 39191 del 6 agosto 2018 rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art 191 del d.lgs 152/2006 che attesta che gli interventi prospettati come delineati nella presente ordinanza possano rappresentare, nel breve periodo e in via temporanea e straordinaria, un adeguato contenimento delle significative criticità oggi presenti;

VISTA la nota inoltrata dalla Direzione Generale Welfare in data 6 agosto 2018 in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell'immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all'interno degli atti autorizzativi, prevedendo, per un periodo di 3 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, che:

a) le aree di messa in riserva degli impianti di trattamento fanghi possano essere gestite in deroga alla prescrizione individuata al punto 4.2.2 del paragrafo 4 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2031/2014 e riportata nei singoli atti amministrativi che prevede che i fanghi messi in riserva debbano essere avviati alle operazioni di recupero mediante applicazione al terreno entro 12 mesi dall'ingresso all'impianto;

b) presso gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805 sia consentito:

- stoccare il codice EER 190805 anche con operazione D15 nelle aree o serbatoi di stoccaggio autorizzati con operazioni R13;

- utilizzare i serbatoi dedicati al trattamento (R12) per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15);

c) gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805 con la possibilità di dedicare alla messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, qualora sia tecnicamente possibile, possano superare le soglie individuate dai provvedimenti autorizzativi dei quantitativi di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) limitatamente ai rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti da depuratori delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia;

d) gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10



Regione Lombardia

(diversi da quelli di cui al punto e), R3, R10, R11, R12, R13 debbano ritirare il codice EER 190805 se prodotto in una unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia prioritariamente rispetto a quelli provenienti da fuori Regione;

e) gli impianti di incenerimento definiti “impianti di piano” dalla d.g.r. 1990/2014, fermo restando l’assoluta priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti in Regione Lombardia, siano tenuti a trattare prioritariamente i rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti in Regione Lombardia, fatta salva la verifica tecnica della loro possibilità di trattamento e nel limite delle capacità impiantistiche dell’impianto, anche in deroga alle priorità di trattamento individuate dall’art. 35 comma 6, del D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 164/2014, dall’art. 19 delle NTA del P.R.G.R. e da quelle individuate dai singoli provvedimenti autorizzativi;

f) gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2), sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica;

g) gli impianti autorizzati all’operazione R13 del codice ERR 190805 che si sono avvalsi della facoltà prevista dalla d.g.r. n. 19461/04 di riduzione delle garanzie finanziarie di fronte all’obbligo di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, possano derogare da tale termine, fino ad un massimo di un anno per il solo codice EER 190805, senza dovere modificare le garanzie finanziarie;

h) gli impianti rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) ed c) di cui ai punti precedenti, se intendono avvalersi delle deroghe ivi indicate, debbano dare comunicazione via pec a Regione Lombardia utilizzando l’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e oggetto “Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue”, mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell’impianto;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, a ANCI, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge